

**CONSORZIO DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

**compresi nel
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE**

**REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO
E L'EROGAZIONE DEL SOVRACANONE**

**CAPO 1°
PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1

1. Il presente Regolamento provvede a disciplinare l'uso e l'erogazione delle somme attribuite al Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige di Trento, da ora più brevemente definito Consorzio, in forza della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, istitutiva del sovracanone, nonché da altre fonti normative statali o provinciali.

Articolo 2

1. L'uso delle risorse finanziarie consorziali deve essere conforme al disposto dell'articolo 1 - comma 14 - della legge 959/1953 citata, e deve essere impiegato esclusivamente a favore del "progresso economico e sociale delle popolazioni ricomprese nel BIM Adige di Trento".

Articolo 3

1. In conformità all'articolo 7 - comma 1 lettera e) dello Statuto - approvato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 314 del 29.01.2008, il Consorzio stabilisce ad ogni quinquennio la ripartizione delle risorse disponibili tra le tre Vallate.

2. Nell'ambito di ogni Vallata gli impieghi devono essere conformi ai criteri stabiliti dagli articoli 27, 28 e 29 dello Statuto.

3. Nei piani d'intervento di cui al capo 2° deve comunque venire previsto che nel quinquennio ogni Comune del Consorzio possa equamente partecipare ai benefici previsti dalla legge 959 del 1953 sopra citata.

Articolo 4

1. Fermo restando il principio sancito dall'articolo 27 dello Statuto, nella concorrenza di più iniziative deve venire data la precedenza al finanziamento di quelle opere che sono richieste da più Comuni, tenendo conto anche dell'idoneità dell'iniziativa a migliorare le condizioni economiche sociali e culturali delle popolazioni, nonché la valorizzare le risorse dell'ambiente naturale, agricolo e forestale.

Articolo 5

1. Sono disponibili per gli interventi descritti al successivo articolo 6 i fondi di cui all'art. 1 dedotte le spese di funzionamento del Consorzio.

Articolo 6

1. I fondi disponibili di cui al precedente articolo 5 possono essere impiegati dal Consorzio nei seguenti modi:

- a) interventi solo per i Comuni, o loro forme associative, sotto forma di mutui, anche distribuiti in più esercizi finanziari, per la realizzazione di opere o di acquisti volti all'interesse economico e sociale delle popolazioni amministrare;
- b) interventi sotto forma di contributo in conto capitale, anche distribuiti in più esercizi finanziari;
- c) interventi sotto forma di contributi pluriennali costanti;
- d) interventi sotto forma di abbattimento degli interessi su mutui assunti dai soggetti di cui al successivo articolo 7 per iniziative ritenute dal Consorzio particolarmente meritevoli da valorizzare anche sotto il profilo economico;
- e) interventi diretti del Consorzio intesi a partecipare ad iniziative di largo respiro o a promuoverle direttamente in proprio quando interessino le popolazioni di tutto il Consorzio o di parte di esso;
- f) interventi sotto forma di anticipazione, per iniziative di pubblica utilità o di interesse sociale ed economico ammesse ai benefici di legge statali, regionali o provinciali;
- g) interventi per prestazioni di garanzie a favore degli Enti di cui all'articolo 7, lettera a), per impegni da assumere presso Enti o Istituti di Credito per iniziative di pubblica utilità o di interesse sociale ed economico.

CAPO 2° PIANI D'INTERVENTO

Articolo 7

1. Possono godere degli interventi previsti dall'articolo precedente:

- a) Comuni e loro forme associative: per tutte le modalità previste nel precedente articolo 6 e in esclusiva le lett. a) e g) ovvero la concessione di mutui diretti del Consorzio e per le prestazioni di garanzia;
- b) Enti pubblici ed Enti morali, le Associazioni, le Fondazioni e le cooperative senza fine di lucro ONLUS, Enti collettivi e ASUC, i Consorzi di miglioramento fondiario e le Parrocchie;
- c) Persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private, società legalmente costituite o società o Enti di fatto.

2. Le modalità di utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) e g) dell'art. 6 sono limitare ai soli Comuni e loro forme associative.

3. Qualora gli interventi previsti a favore dei soggetti di cui alle lettere b), c) del primo comma interessino un solo Comune, la concessione dei benefici di cui all'articolo 6 lettere b), c), d), può avvenire soltanto previo parere da parte del Comune interessato all'iniziativa.

Articolo 8

1. Il Consiglio Direttivo, tenuto presente il riparto fra le Vallate previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, compila il piano degli interventi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Vallata competente in base alle segnalazioni o richieste provenienti dai Comuni.

2. Approvato il piano degli interventi, il Consorzio da comunicazione a tutti gli Enti interessati delle opere programmate e delle forme di intervento.

3. Gli Enti compresi nel piano, al fine di ottenere la concessione di massima dell'intervento consorziale, devono far pervenire al Consorzio il provvedimento dell'Organo competente che approva l'opera e le modalità di finanziamento della stessa, o motivata domanda esplicitativa dei finanziamenti.

4. Se gli interventi previsti nel piano non possono essere eseguiti dagli Enti interessati, agli stessi può sostituirsi il Consorzio su loro delega espressa.

5. Dietro richiesta motivata, il Consiglio Direttivo può variare la destinazione dei fondi attribuiti dal piano ai Comuni.

6. Apposito regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi una tantum, patrocini e ausili finanziari.

7. I Comuni e le loro forme partecipative che intendono chiedere un contributo una tantum per l'acquisto dei beni mobili entro un limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione dei Piani di Vallata, e per una volta soltanto nell'arco del quinquennio, possono presentare apposita richiesta prima della formazione del bilancio preventivo del Consorzio chiedendo di usufruire dell'importo sull'assegnazione di competenza del Fondo di Rotazione, nei termini stabiliti dal 2° comma dell'articolo 9 del presente Regolamento.

8. Gli interventi che esulano dalle prescrizioni dei commi precedenti, sono di competenza del Presidente di Vallata o dei rispettivi Consiglieri per la verifica delle richieste, che svolgono di concerto con i Comuni interessati o competenti per territorio, concordando, se del caso, partecipazioni finanziarie all'iniziativa anche soltanto con rinuncia da parte del Comune alle proprie disponibilità assegnate dal Consorzio.

Articolo 9

1. Il Consorzio nell'ipotesi che qualche Comune non possa usufruire dei fondi consorziati assegnati a mutuo nei rispettivi Piani di Vallata, previa apposita dichiarazione del Sindaco e del Segretario Comunale attestante l'impossibilità per il Comune di assumere ulteriori carichi debitori, può trasformare la risorsa consorziale assegnabile sotto forma di mutuo, in un contributo una tantum da utilizzare nel quinquennio per il perseguimento delle finalità previste dalla Legge 959/1953 e successive modificazioni.

2. Il Consorzio, all'inizio di ogni quinquennio stabilisce una scala di rapporti per consentire la trasformazione delle assegnazioni di piano da mutuo a contributo. In ogni caso il rapporto non potrà mai essere inferiore a 10:1.

CAPO 3°

ESECUZIONE DELLE OPERE O ACQUISTO DI BENI DA PARTE DEL CONSORZIO

Articolo 10

1. Per la compilazione dei progetti, nel caso che le opere o l'acquisto di beni siano eseguite direttamente dal Consorzio, il Consiglio Direttivo si avvale di liberi professionisti da incaricare caso per caso. L'incarico di redigere il progetto non conferisce titolo al libero professionista per la direzione lavori.

Articolo 11

1. Per l'appalto e l'esecuzione delle opere oppure per l'acquisto di beni e servizi e per l'affidamento degli incarichi professionali il Consorzio si attiene alla normativa in vigore per i Comuni.

Articolo 12

1. Le opere eseguite direttamente dal Consorzio sono cedute in proprietà ai rispettivi Comuni verso impegno formale di conservazione e manutenzione; lo stesso vale per l'acquisto di beni, nel caso in cui questi ultimi siano di stretta attinenza ad un unico Comune, altrimenti rimangono nel patrimonio del Consorzio che ne può delegare il possesso in via temporanea ad un Comune o, a rotazione, a diversi Comuni che ne possano essere interessati.

CAPO 4°
INTERVENTI SOTTO FORMA DI MUTUI, CONVENZIONI E CONTRIBUTI

Articolo 13

1. Per i Comuni e per le loro forme associative, ove non già previsto dal rispettivo Piano di Vallata, il Consiglio Direttivo con proprio provvedimento stabilisce, per ogni intervento richiesto, l'importo concesso a mutuo, gli eventuali interessi dovuti, il periodo di ammortamento, le garanzie e fissa il termine per l'utilizzo del mutuo stesso.

2. Il provvedimento di cui sopra è subordinato alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, del proprio atto formale di assunzione del mutuo.

3. I Comuni e le forme associative che intendono chiedere la concessione di un mutuo, devono presentare domanda allegando copia del provvedimento di approvazione del progetto con il relativo piano di finanziamento dell'opera, o dell'acquisto di beni immobili o mobili collegati e funzionali all'opera pubblica principale.

Articolo 14

1. I Comuni e le forme associative, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo da parte del Consorzio, con la trasmissione di copia conforme del relativo atto formale esecutivo debbono ritenere concluso l'iter istruttorio della pratica di mutuo, attraverso la sopra descritta forma di contratto epistolare. Il riepilogo delle condizioni accessorie, viene riservato ad un successivo disciplinare sottoscritto dall'incaricato a ciò individuato dal PEG o dagli atti d'indirizzo del Comune, non appena concluso da parte di quest'ultimo il contratto di appalto.

Articolo 15

1. Per i Comuni e loro Enti funzionali, in caso di avvenuto appalto o di acquisto, l'erogazione dell'importo mutuato è subordinato alle vigenti disposizioni legislative in materia di indebitamento dei Comuni. L'erogazione del mutuo avviene di norma con la comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori, nel caso di opere pubbliche, e con il perfezionamento del contratto di acquisto in tutti gli altri casi, compatibilmente con le disponibilità di cassa del Consorzio. Dell'avvenuta erogazione viene data comunicazione semestrale al Consiglio Direttivo.

Articolo 16

1. L'ammortamento del mutuo avviene mediante pagamento al Consorzio, da parte del beneficiario, di semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti rispettivamente il 30 marzo ed il 30 settembre oppure il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, con inizio dalla semestralità successiva all'erogazione.

Articolo 17

1. I mutui sono garantiti mediante il rilascio di delegazioni a carico delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio comunale, su eventuali nuovi tributi o su rendite patrimoniali ordinarie.

Articolo 18

1. Le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni o loro forme associative per mutui contratti con il Consorzio sono negoziabili.

Articolo 19

1. Nel caso in cui il mutuo sia richiesto da una forma associativa dei Comuni le delegazioni di cui all'articolo 17 possono venire rilasciate in quote percentuali a carico dei singoli Enti oppure anche da uno solo dei Comuni.

Articolo 20

1. Qualora gli Enti mutuatari non effettuino i versamenti alle scadenze stabilite, il Consorzio procede all'incasso coattivo delle semestralità mutate nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

2. Sulle somme che per qualsiasi causa non venissero pagate entro i termini contrattuali previsti agli articoli 16 e 17, l'Ente mutuatario corrisponderà gli interessi di mora nella stessa misura di quella richiesta dal Tesoriere consorziale.

3. Qualora il cespite delegato per qualsiasi motivo venisse a mancare o risultasse inferiore all'ammontare delle delegazioni offerte, l'Ente beneficiario deve provvedere alla sua totale o parziale sostituzione con delegazioni su altri cespiti. In ogni caso il Consorzio BIM Adige deve rientrare delle somme in ammortamento e non più coperte dalle delegazioni.

Articolo 21

1. Le somme pervenute dalla restituzione dei prestiti dovranno essere reinvestite nelle Vallate di pertinenza a favore dei Comuni, o nelle iniziative previste alla lettera e) dell' articolo 6.

Articolo 22

1. Il Consiglio Direttivo è autorizzato a concludere, con Istituti di Credito, speciali convenzioni per la concessione di prestiti assistiti dalla contribuzione consorziale nell'abbattimento degli interessi di cui possono beneficiare sia i soggetti previsti dal presente Regolamento, che i privati cittadini interessati a mutui agevolati, finalizzati a sviluppare iniziative o settori economici che il Consiglio Direttivo individua su segnalazioni delle Assemblee di Vallata o dell'Assemblea Generale.

La gestione delle operazioni di mutuo può venire affidata direttamente ad Istituti di Credito che provvedono ad istruirli nei limiti e nei termini previsti dalle stesse convenzioni.

Articolo 23

1. Le semestralità di ammortamento di cui al precedente articolo 22 devono essere versate alla scadenza stabilita direttamente all'Istituto di Credito che ha compiuto le operazioni di mutuo, oppure versate in un'unica soluzione, al termine dell'istruttoria del mutuo bancario, mediante attualizzazione dell'onere consorziale nei confronti dello stesso Istituto convenzionato.

Articolo 24

1. Il regolamento "Criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributi una tantum da parte di enti, associazioni, fondazioni e cooperative che operano nei settori della cultura, istruzione, protezione civile, solidarietà sociale, sport e turismo" approvato dall'Assemblea generale con deliberazione n. 311 del 20.06.2007, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi una tantum. Il Consorzio può erogare contribuzioni ai soggetti di cui al 1° comma dell'articolo 7 del presente regolamento e con le modalità previste nel precedente articolo 6 sub. lettera b., purché vi sia la manifestazione d'interesse chiaramente espressa e formalizzata da parte del rispettivo Comune.

2. Costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione della contribuzione, la partecipazione finanziaria diretta del competente Comune consorziato, magari attraverso la rinuncia della quota, o di sua parte, sulle assegnazioni di Piano o del Fondo di Rotazione.

3. Il contributo consorziale deve essere concesso nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 del presente regolamento e della normativa comunitaria.

4. Le istruttorie devono seguire, per quanto possibile, quanto previsto dal Regolamento richiamato nel comma 1 del presente articolo.

5. L'intervento consorziale può venire revocato in tutto o in parte su richiesta del Comune interessato, qualora non persistano i requisiti presenti nel provvedimento di concessione, siano venuti meno i presupposti alla sua concessione, o siano state accertate risorse finanziarie diverse da quelle evidenziate nella documentazione presentata per la concessione dell'intervento consorziale.

Articolo 25

1. Qualora particolari condizioni richiedano l'intervento consorziale nella particolare forma prevista dall'articolo 6 lett. c., si segue, per quanto attiene la modulistica e l'istruttoria, quanto previsto dall'articolo 24, e per un periodo massimo di 10 anni.

2. Il Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento, stabilisce, per ogni intervento, l'ammontare del contributo pluriennale costante annuo assegnato e la sua durata, che non può comunque superare la durata dei mutui concessi dal Consorzio ai Comuni e loro Consorzi o forme associative.

3. Per i soggetti pubblici, il provvedimento di cui sopra, è subordinato all'invio da parte dell'Ente beneficiario, di copia del provvedimento di accettazione del contributo stesso.

4. Per quanto applicabili si fa riferimento ai commi 3°, 4° e 5° del precedente articolo 24.

Articolo 26

1. In presenza di un mutuo già assunto da Comuni e loro forme associative il Consiglio Direttivo può decidere l'abbattimento di una quota dei costi di mutui assunti, per la durata massima di dieci anni

2. L'intervento del Consorzio può diminuire significativamente il costo del mutuo nel caso dei Comuni o loro forme associative, come anche, in misura minore, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 7 comma 1°, lett. b) e c). In quest'ultimo caso le modalità per le domande e l'istruttoria seguono la modulistica prescritta per le domande di contributi una tantum.

3. La misura dell'abbattimento dell'onere del mutuo non può essere superiore al tasso ordinario applicato ai Comuni e loro forme associative dal Consorzio, sui mutui concessi sul Fondo di Rotazione.

4. Il Consiglio Direttivo, sulla scorta di un esame approfondito della situazione finanziaria dichiarata dal richiedente, e, previo confronto con il Comune competente, decide la percentuale contributiva sul piano finanziario del mutuo sottoposto ad intervento. Al beneficiario compete l'onere di fornire tutti gli elementi utili che sono richiesti per stabilire la situazione finanziaria nonché le finalità del mutuo, onde consentire una decisione ponderata.

5. Condizione preferenziale per le concessioni dei contributi di cui al presente articolo, costituisce la compartecipazione finanziaria all'iniziativa da parte del Comune competente.

Articolo 27

1. Le eccedenze medie del fabbisogno di cassa (surplus di cassa) del Consorzio possono essere stabilmente destinate, nella misura determinata annualmente in sede di bilancio di previsione, a creare un fondo, da prevedersi nei singoli bilanci annuali, per soddisfare le esigenze di finanziamento a breve termine di Comuni e loro forme associative, secondo quanto previsto dallo Statuto consorziale vigente, e cioè per promuovere il progresso economico e sociale delle popolazioni facenti parte del territorio consorziale ai sensi della legge 27 dicembre 1953, nr. 959 e successive modificazioni.

2. Le somme allo scopo stanziare nei singoli bilanci sono impegnate con piani trimestrali adottati dal Consiglio Direttivo, sulla base delle domande pervenute nel trimestre precedente.

3. Le anticipazioni sono concesse per il periodo massimo di 1 (uno) anno.

4. Eventuali proroghe sono concesse dal Consiglio Direttivo del Consorzio su istanza di parte, debitamente documentata in ordine alle necessità finanziarie, per un periodo massimo di un ulteriore anno.

5. Il tasso applicato sull'anticipazione viene fissato dal Consiglio Direttivo.

6. Le domande di anticipazione vanno presentate con cadenza trimestrale.

7. Le stesse sono istruite, esaminate, valutate e decise nel trimestre successivo alla loro presentazione da parte del Consiglio Direttivo, con un apposito piano, la cui attuazione è demandata alle strutture operative del Consorzio B.I.M.

8. L'ordine di priorità delle categorie dei beneficiari e dell'oggetto del finanziamento viene stabilito nel piano di cui al comma precedente dal Consiglio Direttivo.

9. Sono ammesse a prefinanziamento le domande di anticipazione dei soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

10. Le domande di sovvenzione devono essere corredate dal Piano finanziario relativo all'opera, nel quale si viene ad evidenziare le modalità di finanziamento ed i tempi di riscossione dei finanziamenti, nonché dal programma di realizzazione dell'intervento con il piano dei lavori e le date presunte degli stati di avanzamento degli stessi.

Articolo 28

1. L'entità e le modalità delle garanzie da prestarsi per le operazioni di cui al punto g) dell'articolo 6, sono determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo con proprio provvedimento.

CAPO 5° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

1. L'Amministrazione del Consorzio può disporre in ogni momento accertamenti, controlli e sopralluoghi a sua discrezione per verificare il regolare impiego degli interventi consorziali.

Articolo 30

1. Tutte le eventuali spese relative alla concessione ed alla stipulazione degli atti di mutuo e di concessione di prestiti, alla concessione di contributi in conto capitale e contributi pluriennali costanti e contributi per l'abbattimento del costo dei mutui, sono a carico dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 comma 1°, lett. a), b) e c), senza eccezione alcuna.

Articolo 31

1. Gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli devono dare adeguata pubblicità all'intervento consorziale integrando la tabella di cantiere dell'OO.PP. con la dizione "*Finanziamento di Euro (importo finanziamento consorziale) ex lege n. 959/1953 - CONSORZIO COMUNI B.I.M. ADIGE - TRENTO*", e nelle altre situazioni, con adeguata forma di pubblicità.

Articolo 32

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 comma 7 trovano applicazione a partire dal primo piano di Vallata successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo richiesta motivata dal Comune interessato.